(N. 228)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SALOMONE)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(MALVESTITI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(BRESCIANI TURRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1953

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei criteri fondamentali sui quali si basa il regime fiscale degli spiriti è quello di sottoporre l'alcole a un trattamento tributario più o meno oneroso a seconda della materia prima impiegata nella sua produzione. Ciò allo scopo di favorire l'avviamento alla distillazione di alcune materie prime a preferenza di altre per ragioni di tutela di alcune produzioni agricole e per motivi di economia generale.

Un settore di cui si è sempre tenuto e si tiene particolarmente conto nel trattare il regime fiscale degli spiriti, è quello vitivinicolo, per cui lo spirito ricavato dalla distillazione del vino e dalle altre materie vinose (vinacce, vinelli, fecce di vino) è gravato da oneri tributari minori dello spirito ricavato da altre materie prime.

Una certa considerazione si tiene pure del settore frutticolo, assoggettando l'alcole prodotto dalla distillazione delle frutta a tributi complessivamente alquanto più elevati di quelli relativi all'alcole di vino e di materie vinose, ma meno gravosi di quelli relativi all'alcole da altre materie (melasso, cereali, canna gentile, ecc).

Agli effetti dell'applicazione del criterio fondamentale in principio accennato, gli alcoli sono classificati in due categorie: appartengono alla prima categoria gli alcoli ricavati dal melasso, dai cereali, dalla canna gentile, ecc. cioè quelli che si vogliono assoggettare al massimo onere tributario; appartengono alla seconda categoria gli alcoli ricavati dalle frutta e quelli ottenuti dal vino e dalle materie vinose.

Tutti gli alcoli sia di prima che di seconda categoria sono soggetti ad una imposta di fabbricazione di misura uniforme (attualmente di lire 40.000 per ettolitro anidro). La discriminazione del trattamento tributario a seconda della materia prima di origine, viene fatta mediante l'applicazione e la opportuna manovra di un tributo addizionale, denominato diritto erariale, che ha lo scopo di equilibrare il costo di produzione industriale delle due categorie di alcoli e di favorire, secondo le contingenti situazioni di alcune produzioni agricole, l'impiego di una specie di materia prima a preferenza di un'altra.

Negli anni passati e sino al principio di quello corrente, la situazione di grave depressione del mercato vinicolo aveva indotto ad agevolare al massimo grado l'impiego del vino e delle materie vinose nella distillazione. A tale scopo, oltre ad emanare speciali provvedimenti di riduzioni d'imposta, si era pure applicato un diritto erariale allo spirito di seconda categoria ricavato dalla frutta e si era notevolmente aumentato il diritto erariale, da parecchi anni istituito, sullo spirito di prima categoria.

La migliorata situazione del mercato vinicolo in quest'anno e, d'altro lato, la depressione manifestatasi nel mercato della frutta, e specialmente delle pomacee, in conseguenza di una esuberante produzione, consigliano ora di rivedere il regime fiscale degli alcoli, per dare, almeno temporaneamente, maggiore impiego della frutta, specialmente di quella di scarto, nella distillazione dell'alcole. A tale scopo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le richieste delle varie categorie agricole e industriali interessate, ha proposto l'abolizione del diritto erariale sull'alcole ricavabile dalle frutta, equiparando tale alcole a quello ottenibile dal vino e dalle materie vinose. D'altra parte, l'Amministrazione finanziaria non ha difficoltà a procedere a tale abolizione la quale, fra l'altro, ha il vantaggio di eliminare l'incentivo alle frequenti frodi che consistono nel camuffare come vino o materie vinose liquidi ottenuti dalla fermentazione di frutta.

L'Amministrazione finanziaria, però, a tutela dell'Erario, deve contemporaneamente avvisare alle disposizioni da prendere affinchè la diminuzione di entrata derivante dall'abolizione, che la predetta Amministrazione finanziaria ritiene opportuno sia temporanea, del diritto erariale sull'alcole da frutta, sia compensata con un maggior gettito da ottenersi in altro modo, e precisamente mediante un adeguato aumento pure temporaneo, della imposta di fabbricazione.

Con tali criteri informativi è stato compilato l'unito decreto-legge, che viene illustrato come segue con riferimento ai vari articoli.

L'articolo 1 stabilisce un aumento temporaneo, dalla data di entrata in vigore del de-

creto e sino al 15 settembre 1954, della imposta di fabbricazione su tutti gli alcoli, sia di prima che di seconda categoria. L'aumento è di lire seimila per ettanidro e insieme con le altre disposizioni stabilite nello stesso decreto, si ritiene che sarà sufficiente a compensare il minore introito, calcolabile a circa un miliardo, dovuto all'abolizione, nell'inzidetto periodo, del diritto erariale sull'alcole ricavato dalle frutta.

L'articolo 2 accorda, anche per il periodo sopra indicato, un abbuono di lire duemila sempre concesso a tutti gli spiriti di seconda categoria accertati nelle distillerie mediante i misuratori finanziari e conferma l'ulteriore abbuono di lire 500 per le distillerie gestite da speciali cooperative. Nell'ultimo comma, si precisa un indispensabile criterio per la classificazione di qualche materia prima alcoolica di natura non certa.

L'articolo 3 stabilisce i diritti erariali da applicarsi temporaneamente agli alcoli di prima categoria. Poichè a detti alcoli non viene accordato nessun beneficio dal decreto, è sembrato equo d'altra parte di diminuire di lire cinquemila le misure dei diritti erariali in confronto a quelli preesistenti, in modo da compensare quasi egualmente l'aumento di lire seimila dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione.

L'articolo 4 accorda l'esenzione temporanea dal diritto erariale (che era di lire 15.000 per ettanidro) agli spiriti provenienti da frutta diverse dai datteri e dall'uva passa. I datteri e l'uva passa usati per la produzione dell'alcole sono frutta di provenienza estera (l'uva passa nazionale non è mai usata per produzione di alcole) e già da tempo si è riconosciuto necessario frenare al massimo la loro destinazione alla distillazione, per evitare la formidabile concorrenza alla frutta nazionale in detto impiego.

L'articolo 5 conferma anche per i diritti erariali stabiliti per la temporanea durata del decreto, la norma generale esistente nella legislazione che i diritti erariali non si applicano ai cali di giacenza, entro il limite dell'uno per cento all'anno, degli alcoli gravati d'imposta in deposito nei magazzini fiduciari.

L'articolo 6 stabilisce le misure delle aliquote di imposta d'applicarsi, nel periodo del decreto, allo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto. Le nuove aliquote sono superiori di lire seimila l'ettanidro a quelle preesistenti. Queste sono state cioè maggiorate dell'intero aumento d'imposta di lire seimila, non intendendosi agevolare la produzione dell'aceto fabbricato con lo spirito, sia allo scopo di favorire invece l'uso dell'aceto di vino e sia per evitare le sofisticazioni di questo.

L'articolo 7 dispone in via definitiva, cioè senza limitazioni di tempo, la soppressione del premio di denaturazione accordato agli spiriti di seconda categoria denaturati, non ravvisandosi più necessario mantenere tale agevolazione, la quale, inoltre, costituisce una decurtazione, non chiaramente appariscente, dell'introito tributario degli spiriti.

L'articolo 8, in conformità del criterio sempre adottato in occasione di variazioni di tributi, stabilisce che le nuove misure dell'imposta e dei diritti erariali si applicano anche agli alcoli già prodotti ed esistenti, ancora gravati d'imposta nei depositi vincolati alla finanza e a quelli importati dall'estero che si trovano nelle medesime condizioni fiscali. Precisa, inoltre, il trattamento per le giacenze, che può verificarsi in pratica, di alcoli nazionali che hanno già pagato il maggior diritto erariale preesistente ma che siano oncora gravati dell'imposta di fabbricazione, disponendo, per ragioni d'equità, che il dovuto aumento dell'imposta possa essere compensato in tutto o in parte dal maggiore diritto erariale già pagato.

L'articolo 9 chiarisce come si applica la nuova misura dell'imposta allo spirito e acquavite di vino già prodotti e depositati, gravati da tributi, in speciali magazzini, con diritto a riduzione percentuali dell'aliquota di imposta.

L'articolo 10 considera gli spiriti che hanno già assolto la precedente imposta ridotta accordata per la destinazione alla fabbricazione del vermut, del marsala e dell'aceto, e che sono ancora sotto vincolo finanziario allo scopo di accertare l'impiego effettivo in tali lavorazioni. È sembrato opportuno considerare tali spiriti già liberati dai tributi quando abbiano assolto anche il diritto erariale eventualmente prima gravante. Il criterio è anche consigliabile perchè, diversamente, se si volesse applicare l'aumento dell'imposta, che nella maggior parte dei casi sarebbe lievissimo,

si dovrebbe applicare anche la diminuzione o l'abolizione del diritto erariale, sancite dal presente decreto, e in complesso è prevedibile che si dovrebbero fare accreditamenti o rimborsi superiori alle riscossioni.

L'articolo 11 stabilisce la decorrenza per la restituzione dell'imposta, in base alla nuova aliquota, per le esportazioni di prodotti alcoolici, secondo il termine consueto di novanta giorni, adottato in casi analoghi di aumenti d'imposta.

L'articolo 12 abroga l'articolo 7 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, che accordava il premio di denaturazione agli spiriti di seconda categoria, premio che, come è stato detto nel commento al precedente articolo 7 è stato abolito in modo definitivo.

L'articolo 13 mira allo scopo di migliorare alquanto il gettito dei tributi sugli spiriti, e nello stesso tempo di fare una discriminazione tributaria fra lo spirito puro che viene venduto direttamente ai consumatori e quello che invece è destinato ai fabbricanti di liquori quale materia prima per la loro industria. Poichè lo spirito venduto direttamente dagli esercizi di vendita deve assere condizionato in recipienti di capacità non superiore a due litri, muniti di contrassegno di Stato, si è ritenuto opportuno stabilire il prezzo di tali contrassegni in misura proporzionale al contenuto del recipiente. Il prezzo di vendita di detto spirito subirà naturalmente qualche aumento e ciò indirizzerà almeno una parte dei consumatori di liquori all'acquisto di prodotti finiti, fabbricati industrialmente e di qualità certo superiore di quelli della preparazione domestica. Con ciò si spera di migliorare le sorti dell'industria liquoristica nazionale, da vario tempo in crisi per diverse cause. Ma poichè l'apprestamento dei contrassegni di Stato di tipo speciale occorrenti per l'attuazione del presente articolo, richiederà qualche tempo, nell'articolo stesso si stabilisce che il medesimo entrerà in vigore con apposito decreto ministeriale che darà pure le altre norme necessarie per l'applicazione.

L'articolo 14 ha carattere transitorio ed ha lo scopo di attenuare la condizione meno favorevole nella quale si troveranno, con l'entrata in vigore del decreto, i distillatori di materie vinose e specialmente di vinacce. Essi si sono dovuti ormai già approvvigionare, per la corrente campagna distillatoria, di tali materie prime, ad un prezzo, quest'anno, particolarmente elevato. Lo spirito che si è già ottenuto, e quello che si otterrà, avrà un costo di produzione molto elevato e subirà forte concorrenza dallo spirito che si ricaverà dalla distillazione delle frutta, spirito che, col presente decreto, è esonerato dal diritto erariale. Per tale considerazione, con l'articolo di cui si tratta, viene accordato un limitato periodo di tempo, di trenta giorni successivi alla emanazione del decreto, durante i quali i fabbricanti di spirito di vino e di materie vinose potranno estrarre dalle distillerie lo spirito anzidetto col pagamento dell'imposta ad un'aliquota uniforme, leggermente inferiore a quella nuova stabilita dal decreto.

L'articolo 15, infine, stabilisce, con la consueta formula, l'entrata in vigore del decreto nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, come è indispensabile per la specie delle disposizioni.

Di esso si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli.

ALLEGATO.

Decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 278 del 3 dicembre 1953.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con aggiunte, con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;

Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 1° novembre 1951, n. 1127, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione e i diritti erariali sugli spiriti allo scopo di agevolare la distillazione delle frutta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 settembre 1954, di lire 6.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15°,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura e per lo stesso periodo sono aumentate l'imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono in tutto equiparati all'alcole etilico di 1ª categoria.

Art. 2.

Agli spiriti classificati di seconda categoria, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso, in sede di liquidazione dell'imposta, nel periodo indicato nel primo comma dell'articolo precedente, un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 2.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Nessun abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

Gli spiriti di seconda categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle società cooperative, di cui all'articolo 8 del testo unico di leggi sugli spiriti 8 luglio 1924, godono, con le limitazioni e sotto l'osservanza delle condizioni in detto articolo previste, oltre che dell'abbuono indicato nel primo comma del presente articolo, di un ulteriore abbuono di lire 500.

Nel periodo indicato nell'articolo 1, l'alcole ottenuto da materia prima dichiarata per produzione di spirito di seconda categoria ma non riconosciuta tale dall'Amministrazione finanziaria è classificato di prima categoria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nel caso che il fatto costituisca reato.

Art. 3.

Per il periodo indicato nel primo comma dell'articolo 1 il diritto erariale sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali è ridotto a lire 27.000 per ettanidro, per gli alcoli provenienti da materie prime diverse dal sorgo, ed a lire 23.000 per ettanidro, per l'alcole proveniente dal sorgo.

Per lo stesso periodo e limitatamente al quantitativo di 5.300 ettanidri la misura del diritto erariale sull'alcole proveniente dalla canna gentile è ridotto a lire 24.000 per ettanidro.

Art. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 settembre 1954, gli spiriti di seconda categoria provenienti da frutta diverse dai datteri e dall'uva passa sono esenti dal diritto erariale.

Per il periodo anzidetto, tale diritto è ridotto alla misura indicata nel primo comma del precedente articolo per gli spiriti di seconda categoria provenienti da datteri o da uva passa.

Art. 5.

I diritti erariali previsti nei precedenti articoli non si applicano sui cali di giacenza, che non superino l'uno per cento all'anno, degli alcoli gravati da imposta di fabbricazione in deposito nei magazzini fiduciari.

Art. 6.

L'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto, è aumentata, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 15 settembre 1954, nelle seguenti misure:

1) spiriti di prima categoria: per ogni ettanidro . . . . . L. 16.000

2) spiriti di seconda categoria, compreso lo spirito di vino: per ogni ettanidro . . » 15.500

Sullo spirito di prima categoria e su quello di seconda categoria proveniente dai datteri e dall'uva passa, impiegato nella fabbricazione dell'aceto, è altresì dovuto il diritto erariale nella misura stabilita dall'articolo 3.

Art. 7.

Per gli spiriti di seconda categoria e loro residui che saranno sottoposti a denaturazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolita la concessione del premio di denaturazione accordato dall'articolo 7 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200.

Art. 8.

La misura dell'imposta, aumentata ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, con gli abbuoni spettanti in base all'articolo 2 e con i diritti erariali dovuti in base all'articolo 3, si applica anche agli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei depositi fiduciari dei fabbricanti e dei rettificatori di alcoli.

Agli alcoli di produzione nazionale gravati d'imposta e ai prodotti con essi fabbricati, esistenti alla data suindicata in depositi fiduciari diversi da quelli elencati nel precedente comma o viaggianti in cauzione con destinazione ai depositi stessi, si applica l'imposta nella misura di cui all'articolo 1 con gli abbuoni spettanti, nonchè i diritti erariali stabiliti nell'articolo 3. Qualora il diritto erariale sia stato già assolto nella misura preesistente, l'ammontare dell'imposta di fabbricazione, determinato in base alla nuova aliquota, sarà ridotto della differenza fra l'importo del diritto erariale già pagato e quello dovuto in base al presente decreto.

La sovrimposta, di cui al citato articolo 1, col diritto erariale di lire 27.000, si applica agli alcoli di provenienza estera che non abbiano ancora assolto il tributo e ai prodotti con essi fabbricati, esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nonchè nei depositi fiduciari o viaggianti con destinazione ai depositi stessi.

Art. 9.

Allo spirito e all'acquavite di vino accantonati a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e dell'articolo 1 del decreto-

legge 18 marzo 1952, n. 118, nonchè all'acquavite di vino di cui agli articoli 7, 8 e 10 del citato decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, esistente nei magazzini di invecchiamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, i benefici fiscali accordati dalle disposizioni vigenti si applicano sulla base della nuova aliquota d'imposta aumentata ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, con gli abbuoni spettanti.

Art. 10.

Agli spiriti destinati alla produzione del vermut, del marsala e dell'aceto che abbiano già pagato l'imposta ridotta ed il diritto erariale nelle misure preesistenti, e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche dei detti prodotti, in natura o già impiegati nella loro preparazione, ovvero viaggianti con destinazione alle fabbriche stesse, non si applicano le variazioni di imposta e di diritti erariali stabilite dal presente decreto.

Art. 11.

La restituzione d'imposta sugli spiriti spettante, a termini delle norme in vigore, ai prodotti esportati all'estero, sarà accordata in base all'aliquota d'imposta aumentata ai sensi del presente decreto, per le esportazioni a partire dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 12.

È abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Art. 13.

I prezzi dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti spirito puro, per i contenuti idrati fissati dall'articolo 1 del decreto ministeriale 30 dicembre 1952, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) fino a litri	0,100	L.	10
b) di litri	0,250	»	25
c) di litri	0,500	»	50
d) di litri	0,750	»	75
e) di litri	1,000	»	100
f) di litri	1,500	»	150
g) di litri	2,000	»	200

Le caratteristiche dei predetti contrassegni, differenti da quelle dei contrassegni per recipienti contenenti liquori, la data di entrata in vigore del presente articolo e il termine e le modalità per la regolarizzazione dei recipienti muniti dei precedenti contrassegni, ancora esistenti presso gli imbottigliatori e i rivenditori, saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

I recipienti contenenti spirito puro, anche se di capacità non eccedente i quattro centilitri, debbono essere muniti del contrassegno stabilito alla lettera *a*) del presente articolo.

Art. 14.

Limitatamente agli spiriti ottenuti, in qualsiasi data, dal vino e dalle materie vinose, esclusi lo spirito e l'acquavite di vino di cui al precedente articolo 9, che siano estratti con pagamento d'imposta entro trenta giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta di fabbricazione si applica nella misura uniforme di lire 38.000 per ettanidro, al netto di qualsiasi abbuono.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1953.

EINAUDI

PELLA — VANONI — GAVA — SALOMONE — MALVESTITI — BRESCIANI-TURRONI.